Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 16 luglio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.
Modifica della denominazione di due tipi di sigarette di produzione nazionale . . . . . Pag. 4394

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1971.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature e lucchetti operanti in provincia di Bologna . Pag. 4394

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.
Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, di 1ª categoria, con sede in Lugo. Pag. 4395

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma . . . . Pag. 4401

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria . . . . Pag. 4402

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1971.
Nomina del presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie . . . . Pag. 4402

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1971.
Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie . . Pag. 4403

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1971.
Nomina del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie . . . . Pag. 4403

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.
Nomina dell'esperto nel consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina . . . . Pag. 4403

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.
Proroga delle disposizioni vigenti in materia di richiesta nominativa per l'assunzione di lavoratori dei settori delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e cablografiche. Pag. 4403

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.
Delega della potestà di legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere . . . . Pag. 4404

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 luglio 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Nicotera . . . . Pag. 4404

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 4405

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di storia e politica monetaria (convenzionata) presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma . . . . Pag. 4405
Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia. Pag. 4405
Vacanza della cattedra di idrologia tecnica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania . Pag. 4405

Ministero delle finanze:
Conferimento di diplomi di benemerenza della pubblica finanza per gli anni 1967, 1968 e 1969 . . . . . Pag. 4405
Errata-corrige . . . . Pag. 4408

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4408

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona . Pag. 4409

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vallo della Lucania. Pag. 4411

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Varese . . . . Pag. 4413

Ministero dei lavori pubblici: Concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari Pag. 4415

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore. Pag. 4420

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sette posti di sperimentatore. Pag. 4421

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a trentadue posti di sperimentatore . Pag. 4421

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a nove posti di sperimentatore. Pag. 4421

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a nove posti di sperimentatore . Pag. 4421

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a nove posti di sperimentatore . . . Pag. 4422

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Empoli . . . . Pag. 4422

Ufficio medico provinciale di Lecce: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce Pag. 4422

Ufficio medico provinciale di Brescia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia Pag. 4423

Ufficio veterinario provinciale di Varese: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese . . Pag. 4424

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Modifica della denominazione di due tipi di sigarette di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 581, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1956, Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 82, col quale è stata iscritta nella tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali la sigaretta denominata « Nazionale esportazione super »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1959, Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 167, col quale, in occasione della sostituzione delle tabelle *G*, *I* ed *L* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, venne inscritta nella tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali la sigaretta « Nazionali esportazione filtro »;

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, 2 luglio 1969, registro n. 5 Monopolio, foglio n. 397, con il quale i prezzi di vendita al pubblico delle summenzionate sigarette vennero stabiliti nella misura tuttora in vigore;

Attesa l'opportunità di operare la semplificazione delle denominazioni delle suindicate sigarette;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Su parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

La denominazione delle sigarette di cui alle premesse, fermi restando i relativi prezzi di tariffa, è modificata come segue:

da « Nazionale esportazione super » a « Super senza filtro »;

da « Nazionali esportazione filtro » a « Esportazione filtro ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1971
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 266

(6706)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature e lucchetti operanti in provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di serrature e lucchetti operanti in provincia di Bologna si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature e lucchetti operanti in provincia di Bologna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6610)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, di 1ª categoria, con sede in Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, di 1ª categoria, con sede in Lugo (Ravenna), approvato con decreto ministeriale in data 14 maggio 1949 e modificato con decreti ministeriali in data 3 novembre 1952, 10 marzo 1956 e 11 agosto 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 7 gennaio 1971 nonchè dal presidente del Monte stesso in data 23 febbraio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, di 1ª categoria, con sede in Lugo (Ravenna), il quale assume la nuova denominazione di « Banca del Monte di Lugo » Monte di credito su pegno, allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Banca del Monte di Lugo Monte di credito su pegno

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

Il Monte di Lugo (Ravenna) fu promosso nel 1541 da padre Maria Andrea da Imola, sorse per decisione del comune di Lugo il 31 ottobre 1544 e cominciò a funzionare il 28 aprile 1546. Fra i suoi principali benefattori si annoverano: Giannantonio Magnapassi (1586), Carlo Lugaresi (1618), Orazio Poveromini (1658). Con decreto del Ministero del tesoro in data 28 maggio 1957, è stato assegnato alla 1ª categoria dei Monti di credito su pegno

E' denominato « Banca del Monte di Lugo » Monte di credito su pegno ed ha sede in Lugo.

Appartiene alla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Esso è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

Il Monte si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficienza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

Il Monte svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio del Monte è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi del Monte:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) la commissione di sconto eventualmente costituita a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di tre consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

a) uno dall'amministrazione del comune di Lugo;
b) uno dalla camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura della provincia di Ravenna;
c) uno dall'amministrazione provinciale di Ravenna.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 7.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i cittadini residenti fuori della zona di competenza territoriale del Monte;
b) le persone dichiarate incompatibili dalle vigenti leggi;
c) gli amministratori della regione, provincia e comune;

d) i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, regione, provincia, comune ed enti locali;

e) coloro che appartengono all'amministrazione di altri istituti di credito e coloro che prestano comunque opera retribuita presso gli istituti stessi, ad eccezione di quegli istituti ai quali eventualmente il Monte partecipi;

f) tutti coloro che abbiano col Monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, abbiano liti di qualunque genere, sia quali attori sia quali convenuti, con il Monte stesso o abbiano avuto liti e siano risultati soccombenti;

g) gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio in società, ditte commerciali o enti morali, le quali società, ditte o enti morali si trovino nelle condizioni di litigiosità o di inadempienza di cui alla lettera precedente;

h) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

i) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei dirigenti e funzionari nonché fino al secondo grado incluso degli impiegati del Monte.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con il Monte e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica pure quattro anni e sono confermabili.

Quando l'ente cui spetta la nomina di detti componenti non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto di Ravenna.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i nuovi amministratori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni od altre cause restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero ancora dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione del Monte ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonché dei regolamenti organici del personale del Monte e delle gestioni ad esso aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale del Monte e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina, sul trattamento economico, sul collocamento in aspettativa e sul collocamento in quiescenza del direttore generale e del personale di ogni categoria; nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione del comitato, della commissione di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti della commissione di sconto e di quelle consultive;

7) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento del Monte e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze del Monte ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonché di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 250.000 e durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti del Monte già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L 1.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti del Monte in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale il Monte partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale del Monte.

Art. 12.

Il consiglio, si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 7) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti dal direttore generale che partecipa alle adunanze stesse con funzioni di segretario.

I verbali sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO TERZO

COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere nominato annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO QUARTO

PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Monte.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale del Monte.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio e del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dal Monte, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza del Monte.

TITOLO QUINTO

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso il Monte funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, nonché dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Essi sono nominati:

a) due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna;

b) uno dall'amministrazione del comune di Lugo.

Qualora entro tre mesi dalla richiesta del Monte all'ente di cui alla precedente lettera *b*) la nomina non venisse effettuata, vi provvederà il prefetto di Ravenna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili e confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10 il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente lo uno dall'altro.

TITOLO SESTO

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, può intervenire alle riunioni della commissione di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 5) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale del Monte;

c) indirizza l'attività del personale del Monte sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con appositi pareri da lui firmati, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, o del comitato, ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone la quietanza sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione e dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale; nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze del Monte.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi del Monte, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale il consiglio designa il dirigente o in mancanza il funzionario o la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO SETTIMO
PERSONALE

Art. 21.

Le funzioni esecutive del Monte sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 22.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con il Monte, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con il Monte prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza del Monte, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dello ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO OTTAVO
FILIALI

Art. 23.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO NONO
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 24.

Il Monte riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali il Monte abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie dei depositi.

Art. 25.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per il Monte.

Art. 26.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità del Monte in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti del Monte se non gli siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 27.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con il Monte.

Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato al Monte il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 28.

Il Monte può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficienza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dal Monte.

Art. 29.

Il Monte può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 30.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico al Monte di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dal Monte che provvederà alle relative annotazioni sul libretto alla prima presentazione.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 32.

Il Monte riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che il Monte raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 33.

Delle variazioni dei tassi d'interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi del Monte. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 24.

Art. 34.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano il Monte se non siano controfirmati dal suo personale.

Art. 35.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera il Monte da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte del Monte.

Art. 36.

Il Monte può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 37.

Il Monte può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) e *n*) dell'art. 38, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DECIMO

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 38.

I capitali amministrati dal Monte di credito su pegno sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*) nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza del Monte, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza; possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), sui mutui in corso di perfezionamento concessi dal Monte stesso o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessioni di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali il Monte disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Casse di risparmio ed altri Monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali il Monte è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino il Monte a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — il Monte potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 39.

Le operazioni creditizie effettuabili dal Monte ai sensi del precedente art. 38 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dello importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dallo organo di vigilanza.

Art. 40.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza, il Monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 41.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 38 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 38, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia del Monte, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 38.

Art. 42.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi.

E' in facoltà del Monte accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 43.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 38 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dal Monte non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benvisa al Monte, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore del Monte; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 44.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tale caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5, eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali, e in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinché la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 45.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 38 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 38 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 46.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 38 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 47.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 20 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 38, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, e sui Monti di credito su pegno di 1ª categoria, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di legge speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 48.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) del Monte.

Le norme per la concessione di sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO UNDICESIMO

OPERAZIONI VARIE

Art. 49.

Il Monte può con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40

sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dal Monte, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'articolo 38, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per il Monte;

m) effettuare vendita all'asta per conto di terzi.

Art. 50.

Il Monte può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con il Monte abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove il Monte stesso ha la sede centrale.

TITOLO DODICESIMO

BILANCIO

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circonstanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

Il Monte ha durata illimitata.

In caso di liquidazione del Monte, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali il Monte ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI AGGRADI

(6192)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, approvato con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 24 febbraio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

1. — Sono approvate le modifiche degli articoli 10, 18, 19, 20, 38, 40, 49 e 51 dello statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. — E' approvato il seguente nuovo comma, da inserire fra il comma secondo e terzo, dell'art. 44 del suindicato statuto:

« Le cambiali provenienti dalle operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 40 potranno avere scadenze superiori ai sei mesi ma non eccedenti la durata delle operazioni stesse ».

3. — E' approvato il seguente nuovo articolo, da contrassegnare con il n. 54, del ripetuto statuto:

« La Cassa mantiene il segreto delle proprie operazioni e deliberazioni ».

« Gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e tutti i dipendenti della Cassa sono tenuti ad osservare questo obbligo ».

Conseguentemente gli articoli 54 e 55 assumeranno la numerazione di 55 e 56.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA

Modifiche degli articoli 10, 18, 19, 20, 38, 40, 49 *e* 51 *dello statuto aziendale*

Art. 10, punto 8): « sulle operazioni di che all'art. 40 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali e, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari e impiegati, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione; »;

punto 17): « su qualsiasi formalità ipotecaria che riguardi crediti della Cassa non estinti e di importo superiore a L. 200 milioni; »;

punto 20): « sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa ed in quegli altri istituti ed enti a cui è chiamata a provvedere. ».

Art. 18, comma settimo: « Il presidente può delegare, volta per volta, in occasione di atti singoli o permanentemente per categorie di atti, alcune proprie attribuzioni e facoltà ad altri componenti del consiglio, a dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa. In particolare il presidente può conferire mandato permanente al direttore generale, ai vice direttori generali, ai diri-

genti, per sottoscrivere precetti, istanze di insinuazione di credito al passivo fallimentare, istanze di vendita, ricorsi per intervento in procedure esecutive mobiliari e immobiliari, per quietanzare mandati di pagamento emessi dagli uffici giudiziari di esecuzione, per consentire alla cancellazione delle ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni ed annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione totale o parziale di pegni o cauzioni in misura proporzionale alla riduzione del credito della Cassa ovvero quando il credito sia integralmente estinto o non sia sorto.»;

comma ottavo: « Il presidente ha piena facoltà di nominare avvocati e procuratori, per difendere e rappresentare in giudizio l'Istituto e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.».

Art. 19, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e possono essere riconfermati. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.».

Art. 20, comma primo, lettera *e*): « firma di regola la corrispondenza ordinaria, le girate e gli atti, i contratti ed i documenti in genere che interessino la Cassa, appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private e può, a sua volta, delegare in via continuativa la firma di quanto indicato a dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa medesima, tutto nei limiti delle facoltà conferitegli dal consiglio di amministrazione.».

Art. 38, comma primo: « La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati, sia in lire di conto interno che in conto estero o espressi in altra valuta con il rispetto delle norme valutarie vigenti all'atto del deposito.».

Art. 40, comma primo, lettera *b*): « acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), di titoli emessi o garantiti da Stati esteri ed espressi in valuta, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; »;

lettera *p*): « anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 41 e 42 nonchè dell'art. 49, lettera g), salvo deroga dell'organo di vigilanza; »;

lettera *t*): « acquisto o costruzione di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni; »;

lettera *u*): « finanziamenti pluriennali all'artigianato, piccoli prestiti turistici pluriennali ed operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto; ».

Art. 49, comma primo, lettera *d*): « somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6% delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza; »;

lettera *g*): « operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza.»;

comma secondo: « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno con delibera del consiglio di amministrazione eccezionalmente essere variati a condizione che il loro totale non superi il 40% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).»;

comma quarto: « Infine, l'ammontare complessivo dei prestiti pluriennali, turistici e all'artigianato di cui alla lettera *u*) dell'art. 40 deve essere cumulato con quello delle operazioni ipotecarie, dei mutui chirografari e dei crediti contro ipoteca mobiliare per essere contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*); *b*) ed *e*), secondo le specie delle garanzie che assistono i prestiti stessi: ».

Art. 51, lettera *i*): « intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia e all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di operazioni di importazione ed esportazione, prestare cauzioni, fidejussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia anche in deroga ai limiti stabiliti per le operazioni ad una sola firma.».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI AGGRADI

(6353)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1967 e modificato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 aprile 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 48, comma primo, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, in conformità al seguente testo:

« operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) salvo deroga per limiti maggiori da richiedersi di volta in volta all'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6559)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1971.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e ne ha approvato il relativo statuto;

Considerato che sono venuti a verificarsi i presupposti per rendere operativo l'ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente dell'ente stesso per il triennio 1971-1973;

Decreta:

L'avv. Mario Einaudi è nominato presidente dell'Ente autonomo per le aziende minerarie per il triennio 1971-1973.

Roma, addì 25 giugno 1971

Il Ministro: PICCOLI

(6767)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1971.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e ne ha approvato il relativo statuto;

Considerato che sono venuti a verificarsi i presupposti per rendere operativo l'ente;

Visto il proprio decreto di pari data con il quale è stato nominato il presidente dell'ente per il triennio 1971-1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, per il triennio 1971-1973, ai sensi dell'art. 4 dello statuto;

Decreta:

I signori:

1) Crisci consigliere di Stato Giorgio;
2) Annesi avv. Massimo;
3) Rambelli dott. Pietro;
4) Cavalli ing. Gianpiero;

sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie per il triennio 1971-1973.

Roma, addì 25 giugno 1971

Il Ministro: PICCOLI

(6768)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1971.

Nomina del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e ne ha approvato il relativo statuto;

Considerato che sono venuti a verificarsi i presupposti per rendere operativo l'ente;

Visti i propri decreti di pari data con i quali sono stati nominati il presidente dell'ente ed i componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 1971-1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del collegio sindacale dell'ente stesso, per il triennio 1971-1973, ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Decreta:

Il collegio sindacale di cui in premessa è così costituito:

1) Schiavone dott. Mario, ispettore generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, presidente;

2) Castelletti avv. Luigi, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

3) Contenti dott. Luigi, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

4) Musacchia dott. Celestino, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente;

5) Fiumara dott. Antonino, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente.

La nomina ha la durata di tre anni.

Roma, addì 25 giugno 1971

Il Ministro: PICCOLI

(6769)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Nomina dell'esperto nel consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dello esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, in corso di rinnovo per scadenza del mandato;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per la sottoelencata cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani è nominato, in seno al consiglio di amministrazione, il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona di seguito alla stessa indicata:

Cassa mutua provinciale di Messina:

avv. Antonino Orlando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6393)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Proroga delle disposizioni vigenti in materia di richiesta nominativa per l'assunzione di lavoratori dei settori delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e cablografiche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, contenente norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro nonchè norme sul collocamento;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1970 con il quale sono state prorogate fino al 30 giugno 1971 le disposizioni vigenti in materia di richiesta nominativa per l'assunzione di lavoratori dei settori delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e cablografiche;

Considerato che le particolari caratteristiche del servizio e le tecniche dei settori predetti determinano la

necessità di approfondire l'indagine per individuare le categorie dei lavoratori appartenenti ai settori stessi che possono essere oggetto di richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine del 30 giugno 1971, fissato con il citato decreto ministeriale 22 dicembre 1970;

Sentita la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati che, nella riunione del 30 giugno 1971, ha espresso al riguardo il proprio avviso;

Decreta:

Il termine di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1970, con il quale sono state prorogate le disposizioni vigenti in materia di richiesta nominativa per l'assunzione di lavoratori dei settori delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e cablografiche, è ulteriormente prorogato, in attesa di acquisire sulla materia i risultati degli accertamenti disposti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6645)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Delega della potestà di legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, recante modifiche ed integrazioni alla surrichiamata legge, con cui la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o agli altri organi e autorità delegati dallo stesso;

Ritenuta l'opportunità di delegare ai procuratori della Repubblica presso i tribunali la competenza a legalizzare le firme apposte sugli atti e documenti anzidetti;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere, attribuita al Ministero di grazia e giustizia dall'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, è delegata ai procuratori della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione territoriale gli atti medesimi sono formati.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: COLOMBO

(6644)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 luglio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Nicotera.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 27 aprile 1971, venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera e la nomina del dott. Bartolo Cianciolo a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune.

Compito del predetto commissario è stato quello di provvedere in un primo momento a deliberare il bilancio dell'ente e a curare la normalizzazione di alcuni importanti servizi amministrativi In atto ha in corso l'adozione del programma di fabbricazione e di una serie di provvedimenti amministrativi e contabili di particolare interesse per l'ente; inoltre sta curando la definizione di alcune pratiche relative all'esecuzione di opere pubbliche importanti.

In relazione a quanto sopra, non è stato possibile — entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione straordinaria — provvedere alla normalizzazione dei vari servizi comunali e nel contempo procedere alla elezione del nuovo consiglio comunale, per cui si rende necessaria la proroga, per altri tre mesi, dalla gestione commissariale del predetto comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Catanzaro, addì 8 luglio 1971

Il prefetto: MASTROLILLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 29 aprile 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il dott. Bartolo Cianciolo.

Considerato che entro il termine di mesi tre dall'insediamento dell'organo straordinario non è stato possibile — attesa la particolare situazione locale — provvedere alla elezione del nuovo consiglio comunale ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, per cui occorre prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale ai sensi del secondo comma dell'articolo soprarichiamato;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Nicotera è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, dott. Bartolo Cianciolo, è confermato nell'incarico per il predetto periodo e continuerà ad esercitare le attribuzioni commessegli con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1971, menzionato in narrativa.

Catanzaro, addì 8 luglio 1971

Il prefetto: MASTROLILLI

(6717)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1971, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 313.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia e politica monetaria (convenzionata) presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di storia e politica monetaria (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6765)

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia, è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6670)

Vacanza della cattedra di idrologia tecnica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di idrologia tecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6674)

MINISTERO DELLE FINANZE

Conferimento di diplomi di benemerenza della pubblica finanza per gli anni 1967, 1968 e 1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente in data 24 luglio 1967, 18 settembre 1968 e 31 dicembre 1969, con i quali è stato determinato, in applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, sopra richiamato, il contingente dei diplomi di benemerenza per gli anni 1967, 1968 e 1969;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il diploma di benemerenza di prima classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'oro, per gli anni rispettivamente indicati, ai signori:

Anno 1967

1) Allorio prof. Enrico, professore ordinario di Università;

2) Cavallini dott. ing. Giuseppe, direttore generale dei monopoli di Stato a riposo;

3) Cutillo gen. di div. Antonio, già comandante in 2ª del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria con rango di generale di Corpo d'armata;

4) De Marco dott. Angelo, già presidente della commissione centrale per le imposte, giudice della Corte costituzionale;

5) Sfrecola dott. Italo, già direttore generale del Ministero delle finanze, consigliere della Corte dei conti.

Anno 1968

1) Berliri prof. avv. Antonio, direttore della rivista «Giurisprudenza delle imposte», condirettore generale della Associazione nazionale fra le società per azioni;

2) Di Stefano dott. Carmelo, direttore generale del Ministero delle finanze (*alla memoria*);

3) Palumbo gen. di div. Ugo, già comandante in 2ª del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria con rango di generale di Corpo d'armata;

4) Tenti prof. Bruno, già direttore generale del Ministero delle finanze, consigliere della Corte dei conti;

5) Tofani prof. Mario, vice presidente della commissione centrale censuaria, vice rettore di università.

Anno 1969

1) Americo dott. Luigi, già direttore generale del Ministero delle finanze, consigliere della Corte dei conti;

2) Bozzi prof. Carlo, presidente della commissione centrale per le imposte;

3) Capaccioli prof. Enzo, professore ordinario di università;

4) Galli prof. Renato, professore ordinario di università;

5) Giannini prof. Massimo Severo, professore ordinario di università;

6) Micheli prof. Gian Antonio, professore ordinario di università, direttore della scuola centrale tributaria;

7) Pradetto gen. di div. Plinio, già comandante in 2ª del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria con rango di generale di Corpo d'armata;

8) Scotto prof. Aldo, professore ordinario di università;

9) Stammati prof. Gaetano, ragioniere generale dello Stato;

10) Steve prof. Sergio, professore ordinario di università.

Art. 2.

E' conferito il diploma di benemerenza di seconda classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'argento, per gli anni rispettivamente indicati, ai signori:

Anno 1967

1) Franceschi dott. Enrico, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo;

2) Rotondi dott. Aster, intendente di finanza (*alla memoria*);

3) Rivista della guardia di finanza, periodico tecnico-giuridico della guardia di finanza;

4) Palumbo prof. Mario, direttore dei laboratori chimici delle dogane a riposo;

5) Minichini dott. Vincenzo, ispettore generale amministrativo dei monopoli di Stato a riposo;

6) Montalbano Calogero, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;

7) Iacobelli dott. Giuseppe, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;

8) Di Donato dott. ing. Mario, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
9) Ponti dott. ing. Carlo, membro della commissione centrale censuaria;
10) Tullo dott. Agostino, vice presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

Anno 1968

1) Di Martino gen. di brig. Nicola, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
2) Buonocore dott. Armando, ispettore generale amministrativo dei monopoli di Stato (*alla memoria*);
3) Cassenti dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo;
4) Salvatore dott. Vincenzo, ispettore generale delle intendenze di finanza a riposo;
5) Speciale dott. ing. Pietro, ispettore generale delle imposte di fabbricazione a riposo;
6) Tango dott. Alfonso, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
7) Gazzerro Filippo, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
8) Salvatore dott. ing. Domenico, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
9) Bonfiglio avv. Mario, presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
10) Agrò dott. ing. Francesco, membro della commissione centrale censuaria.

Anno 1969

1) Novelli gen. di brig. Domenico, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
2) Fontana gen. di brig. Severino, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
3) Coradini dott. ing. Mario, ispettore generale tecnico dei monopoli di Stato (*alla memoria*);
4) Gualdi dott. Giuseppe, direttore centrale tecnico dei monopoli di Stato a riposo;
5) Francone dott. Franchino, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo;
6) Rastello dott. Luigi, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo;
7) Calafiore dott. Francesco, ispettore generale del Ministero delle finanze (*alla memoria*);
8) Ranaldo dott. Renato, ispettore generale delle intendenze di finanza (*alla memoria*);
9) Grima dott. Francesco, intendente di finanza a riposo;
10) Aloisio dott. Francesco, intendente di finanza (*alla memoria*);
11) Catucci comm. Remo, ispettore generale di dogana a riposo;
12) Russo dott. ing. Mario, ispettore generale delle imposte di fabbricazione a riposo;
13) Acconcia comm. Alfonso, ispettore generale di dogana a riposo;
14) Labriola dott. Ezio, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
15) Di Stefano Mario, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
16) Mollura Giovanni, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
17) Samartin dott. Dino, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
18) La Mattina Antonino, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
19) Anselmi Giovanni, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
20) Amoroso dott. ing. Salvatore, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
21) Castelfranchi dott. ing. Mario, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
22) Armocida dott. ing. Pietro, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
23) Conti dott. Primo, presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
24) Agostini ing. Marino, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
25) Antonietti prof. Alessandro, membro della commissione centrale censuaria.

Art. 3.

E' conferito il diploma di benemerenza di terza classe della pubblica finanza, con relativa medaglia di bronzo, per gli anni rispettivamente indicati, ai signori:

Anno 1967

1) Nonnoi rag. Raffaele, revisore capo dei monopoli di Stato a riposo;
2) Casalini rag. Giuseppe, revisore capo dei monopoli di Stato a riposo;
3) Quattrucci Cesare, perito capo dei monopoli di Stato a riposo;
4) Ravotto gen. di brig. Bruno, del Corpo della guardia di finanza, a disposizione;
5) Bonato gen. di brig. Bernardino, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
6) Lapis col. Giuseppe, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
7) Schlegl cav. Mario, ispettore generale di dogana a riposo;
8) Marchetti Pietro, direttore di 1ª classe di dogana a riposo;
9) Arbarello rag. Livio, esperto in materia finanziaria;
10) Floris dott. Sebastiano, direttore di 1ª classe delle imposte dirette (*alla memoria*);
11) Montanari Giovanni, ispettore capo delle imposte dirette a riposo;
12) Giuliani Ettore, direttore di 1ª classe delle imposte dirette a riposo;
13) Matella Luigi, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
14) Cuisano Angelo, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
15) Colitti Umberto, direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
16) Fabro dott. Manlio, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
17) Jorfida avv. Pietro, già presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
18) Pecorari rag. Adolfo, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
19) Berdini ing. Boris, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
20) Calabria dott. Filippo, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
21) Staderini dott. Aldo, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
22) Villamena dott. Nicola, ispettore generale della finanza locale a riposo;
23) Fagi dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
24) Borsella dott. ing. Leopoldo, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
25) Aquilecchia dott. ing. Antonio, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
26) Malignano avv. Gaetano, presidente di commissione censuaria provinciale;
27) Leo prof. Giovanni, presidente di commissione censuaria provinciale;
28) Lombardo ing. Nicolò, presidente di commissione censuaria provinciale;
29) Brebbia ing. Ugo, presidente di commissione censuaria provinciale;
30) Grisero dott. Leopoldo, presidente di commissione censuaria provinciale.

Anno 1968

1) Tomasi col. Mario, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
2) Carrino col. Lorenzo, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
3) Racioppi col. Filippo, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
4) Vienna col. Vittorio, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;

5) De Paoli Antonio, perito capo dei monopoli di Stato a riposo;
6) Gabriele Luigi, perito capo dei monopoli di Stato (*alla memoria*);
7) Fabiani Leopoldo, perito capo dei monopoli di Stato a riposo;
8) Guerci Vittorio, direttore di 1ª classe di dogana a riposo;
9) Martellotta dott. ing. Adolfo, ispettore generale delle imposte di fabbricazione a riposo;
10) Drago dott.ssa Elsa, ispettore generale chimico delle dogane a riposo;
11) De Simone Salvatore, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
12) Iadarola Salvatore, direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
13) Friscia Santi, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
14) Tinebra Eduardo, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
15) Pasquale Ezio, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
16) Piepoli dott. Giuseppe, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
17) Fichera dott. ing. Paolo, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
18) Porzi dott. ing. Amedeo, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
19) Angelucci dott. ing. Virgilio, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
20) Binda avv. Piero, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
21) Castelfazzi avv. Clemente, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
22) Scifo Boncoraggio avv. Giuseppe, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
23) Bologna avv. Franco, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari (*alla memoria*);
24) Paris ing. Giulio, vice presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
25) Dragoni avv. Sergio Dante, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
26) Costanza dott. Gaetano, presidente di commissione censuaria provinciale;
27) Mancini prof. Vasco, presidente di commissione censuaria provinciale;
28) Pallini dott. Roberto, presidente di commissione censuaria provinciale;
29) Mennini dott. ing. Renato, presidente di commissione censuaria provinciale;
30) Blasco dott. Salvatore, presidente di commissione censuaria provinciale.

Anno 1969

1) Carrieri col. Franco, del Corpo della guardia di finanza in ausiliaria;
2) Garofoli col. Beniamino, del Corpo della guardia di finanza in ausiliaria;
3) Mortillaro col. Gaspare, del Corpo della guardia di finanza in ausiliaria;
4) Picone col. Armando, del Corpo della guardia di finanza in ausiliaria;
5) Montesoro Michele, revisore capo dei monopoli di Stato a riposo;
6) Percivalle Evasio, revisore capo dei monopoli di Stato a riposo;
7) Alvisi Mario, perito capo dei monopoli di Stato (*alla memoria*);
8) Costa Renato, perito capo dei monopoli di Stato a riposo;
9) Ottaviano dott. Vincenzo Carlo, ispettore generale chimico delle dogane a riposo;
10) Pau dott. ing. Antonio, ispettore generale delle imposte di fabbricazione a riposo;
11) Tenti dott. Cetesio, ispettore generale di dogana a riposo;
12) Bocci dott. ing. David, ispettore generale delle imposte di fabbricazione a riposo;
13) Collesan Giovanni Battista, direttore di 1ª classe di dogana;
14) Castronovo Vincenzo, direttore di 1ª classe di dogana;
15) Gubinelli Natale, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
16) Brescia Gustavo, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
17) Pileggi Pietro direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
18) Andreini Giordano Bruno, direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
19) Morganti Maurizio, direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
20) Di Masi Domenico, direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
21) Noschese dott. Guido, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
22) Dolci Alberto, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
23) Angeloni dott. Erminio, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
24) Cultrera dott. Giuseppe, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
25) Buttiglione dott. Anselmo, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
26) Marinelli Annibale, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
27) Fratarcangeli dott. ing. Guido, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
28) Scali dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
29) Vitocolonna dott. ing. Vito, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
30) Masciullo dott. ing. Francesco, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
31) Superchi dott. ing. Carlo, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
32) Salvia dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
33) Avalle ing. Lorenzo, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
34) Bonfanti ing. Luigi, membro di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
35) Brunelli dott. Renato, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
36) Cavicchi Domenico, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
37) Cernetti Carlo, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
38) Cottini Giuseppe, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
39) Giuliani ing. Sergio, vice presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
40) Gren geom. Franco, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
41) Gubbiotti geom. Francesco, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
42) Lavezzi Gian Battista, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
43) Montorsi Ettore, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
44) Piacenza ing. Antonio, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
45) Rizzieri avv. Lino, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
46) Rizzo ing. Mario, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per imposte indirette sugli affari;
47) Scaramelli Gentili avv. Agostino, membro di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

48) Schiffini Giuseppe, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
49) Serraino dott. Giovanni, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
50) Villa Pietro, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
51) Pascali dott. Francesco, presidente di commissione censuaria provinciale;
52) Gallo dott ing. Emilio, presidente di commissione censuaria provinciale;
53) Molella geom. Valerio, presidente di commissione censuaria provinciale;
54) Roggero avv. Guido, presidente di commissione censuaria provinciale;
55) Marino dott. Mario, presidente di commissione censuaria provinciale;
56) Torchitti dott. ing. Giuseppe, presidente di commissione censuaria provinciale;
57) Citti dott. ing. Vittorino, presidente di commissione censuaria provinciale;
58) Pracchia dott. ing. Vincenzo, presidente di commissione censuaria provinciale;
59) Reggiani dott. ing. Ercole, presidente di commissione censuaria provinciale;
60) Rosci dott. Guido, presidente di commissione censuaria provinciale.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1971

SARAGAT

PRETI

(6258)

Errata-corrige

Alla pag 39 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1971 concernente la pubblicazione delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Bergamo stabilite in dipendenza della revisione della qualificazione, classificazione e classamento disposta con decreto ministeriale 31 maggio 1957, sono stati omessi — e pertanto vengono indicati — i gradi di deduzione « e » ed « f » alle tariffe di reddito dominicale, per il comune di Treviglio, relativi alle acque sollevate meccanicamente dal sottosuolo per prevalenze geodetiche oltre m. 5 fino a m. 10.

(6709)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 14 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623.24	623,24	623,30	623,24	623,10	622 —	623.18	623,30	623,24	622,80
Dollaro canadese	609,30	609,30	609,75	609,30	608,30	617,25	609,25	609,30	609,30	608,75
Franco svizzero	151,995	151,995	152,05	151,995	151,90	152,05	151,97	151,995	151,99	151,90
Corona danese	83,125	83,125	83,15	83,125	83 —	82,90	83,13	83,125	83,12	83,07
Corona norvegese	87,77	87,77	87,75	87,77	87,50	87,55	87,76	87,77	87,77	87,67
Corona svedese	120,715	120,715	120,72	120,715	120,50	120,40	120,70	120,715	120,71	120,55
Fiorino olandese	175 —	175 —	175,05	175 —	174,70	175,08	174,97	175 —	175 —	174,72
Franco belga	12,5590	12,559	12,5590	12,5590	12,54	12,54	12,558	12,5590	12,55	12,52
Franco francese	113,10	113,10	113,12	113,10	113 —	112,78	113,15	113,10	113,10	113 —
Lira sterlina	1507,45	1507,45	1507,50	1507,45	1506,50	1504,45	1507,30	1507,45	1507,45	1506,30
Marco germanico	178,40	178,40	178,50	178,40	178 —	176,20	178,46	178,40	178,40	178,05
Scellino austriaco	24,985	24,985	24,98	24,985	24,95	24,90	24,98	24,985	24,98	24,96
Escudo portoghese	21,88	21,88	21,89	21,88	21,90	21,85	21,87	21,88	21,88	21,85
Peseta spagnola	8,961	8,961	8,96	8,961	8,95	8,94	8,9625	8,961	8,96	8,95

Media dei titoli del 14 luglio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,70
» 5 % (Ricostruzione)	91,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,50
» 5 % (Città di Trieste)	91,375
» 5 % (Beni esteri)	89,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,10
» 5,50 % » » 1968-83	89,25
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,275
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	96,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,21
Dollaro canadese	609,275
Franco svizzero	151,982
Corona danese	83,127
Corona norvegese	87,765
Corona svedese	120,707
Fiorino olandese	174,985
Franco belga	12,558
Franco francese	113,125
Lira sterlina	1507,375
Marco germanico	178,43
Scellino austriaco	24,982
Escudo portoghese	21,875
Peseta spagnola	8,962

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona attualmente occupato dal dott. Goggi Mauro nato a Isola S. Antonio il 5 gennaio 1901, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) e trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) *di cinque anni per gli ex combattenti* e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 114

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 16 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5965)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vallo della Lucania

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Vallo della Lucania attualmente occupato dal dott. D'Agosto Mattia nato a Vallo della Lucania il 5 dicembre 1902, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vallo della Lucania.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro:* PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 112

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vallo della Lucania indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 16 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data . . .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5966)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Varese

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Varese attualmente occupato dal dott. Muzzarelli Giuseppe nato a Castelpurlengo il 28 maggio 1901, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Varese.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 111

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Milano

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso *al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso* il carcere giudiziario di Varese, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 16 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5967)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri del genio civile, carriera di concetto, vi sono dieci vacanze;

Ritenuto che, per l'effettivo fabbisogno del personale in relazione alle esigenze di servizio, occorre bandire un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti;

a) diploma di geometra;

b) diploma di perito industriale edile;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalle vingenti legislazioni ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del

genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Cagliari e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1)

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dello inizio di esse

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di indentità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Per i mutilati ed invalidi di guerra per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato e stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero di posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato *testo unico delle disposizioni concernenti* lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 9, foglio n. 209

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) *compilazione di relazioni*;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi, caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 18 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di .) il residente in . (provincia di . .) via . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940/43 e della guerra di liberazione (regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, numero 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2, n. 2).

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966 n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni

singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'articolo 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente numero 9 nonchè le madri le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(6081)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1970, registro n. 10, foglio n. 400, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a ventidue posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Sinopoli prof. dott. Mario, vice procuratore generale della Corte dei conti.

Componenti:

Malquori prof. Alberto, ordinario di chimica agraria nella Università di Firenze;

Cantarelli prof. Corrado, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Perugia;

Carbone prof. Ettore, direttore dell'Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi;

Tarantola prof. Clemente, direttore dell'Istituto sperimentale enologico di Asti.

Segretario:
Di Ciolla dott. Carlo, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta sarà imputata per L. 1.100.000 al capitolo 1184 e per L. 900.000 al cap. 1116 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1971
Registro n. 7, *foglio n.* 261

(6250)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sette posti di sperimentatore

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1970, registro n. 10, foglio n. 399, con il quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami a sette posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a sette posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Cazzato dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:
Martelli prof. Minos, ordinario di entomologia agraria nell'Università di Milano;
Ciccarone prof. Antonio, ordinario di patologia vegetale nell'Università di Bari;
Zocchi prof. Rodolfo, direttore dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze;
Cosmo prof. Italo, direttore dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano.

Segretario:
Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta sarà imputata per L. 1.300.000 al capitolo 1184 e per L. 900.000 al cap. 1116 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1971
Registro n. 7, *foglio n.* 264.

(6251)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a trentadue posti di sperimentatore.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1971 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Lucio Toniolo si trova nell'impossibilità di partecipare ai lavori della commissione:

Decreta:

In sostituzione del prof. Lucio Toniolo è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Luigi Cavazza, ordinario di agronomia nella facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1971
Registro n. 9, *foglio n.* 13.

(6253)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a nove posti di sperimentatore

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1970, registro n. 10, foglio n. 397, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a nove posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a nove posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Troccoli dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:
Susmel prof. Lucio, ordinario di selvicoltura nell'Università di Padova;
Patrone prof. Generoso, ordinario di assestamento forestale nell'Università di Firenze;
Fenaroli prof. Luigi, direttore dell'Istituto sperimentale di assestamento forestale di Trento;
Lalatta prof. Filippo, direttore dell'Istituto sperimentale di frutticoltura di Roma.

Segretario:
Di Ciolla dott. Carlo, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta sarà imputata per L. 1.300.000 al capitolo 1184 e per L. 900.000 al capitolo 1116 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1971
Registro n. 7, *foglio n.* 262

(6252)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a nove posti di sperimentatore.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1971 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a nove posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Generoso Patrone si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Generoso Patrone è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a nove posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Mario Cantiani, incaricato di assestamento forestale nella facoltà di agraria della Università di Padova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1971
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 12

(6248)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a nove posti di sperimentatore

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a nove posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, indetto col decreto ministeriale 30 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 7 settembre 1970, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1971, con inizio alle ore 8,30.

(6247)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2 classe vacante nel comune di Empoli

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Empoli (Firenze);

Visto il decreto ministeriale in data 20 maggio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Empoli, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott. Gustavo	punti	87,75	su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	»	85,95	»
3. Panvini dott. Giuseppe	»	85,27	»
4. Zoia dott. Mario	»	83,08	»
5. Micio dott. Ardesino	»	82,73	»
6. Bartelloni dott. Manlio	»	81,86	»
7. D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
8. Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
9. Vernuccio dott. Giovanni	»	80,35	»
10. Anania dott. Pantaleone	»	79,77	»
11. Di Giovine dott. Gaetano	»	79,68	»
12. Tognazzi Luciano	»	79,23	»
13. Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
14. Lalli dott. Manlio	»	78,64	»
15. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
16. Pulli dott. Italo	»	78,15	»
17. Spani dott. Tommaso	»	78,06	»
18. Guarini dott. Giuseppe	»	78,02	»
19. Raglianti dott. Luigi	»	77,21	»
20. Gasponi Vittorio	»	76,85	»
21. Vitale Francesco	»	76,33	»
22. Rollone Eusebio	»	76 —	»
23. Marassi dott. Fulvio	»	75,89	»
24. Maddalone Pasquale	punti	75,60	su 132
25. Caruana Salvatore	»	75,50	»
26. D'Amico dott. Luigi	»	75,41	»
27. Mussetti Tranquillo	»	74,75	»
28. Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
29. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
30. Laurenza dott. Giovanni	»	73,90	»
31. Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
32. Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
33. Moriconi dott. Benito	»	73,24	»
34. Bartalena dott. Valentino	»	73,19	»
35. Perruggino Giovanni	»	72,66	»
36. Puglisi dott. Carmelo	»	72,57	»
37. Settis Rocco	»	71,89	»
38. Boianelli dott. Fernando	»	71,73	»
39. Mazza dott. Osvaldo	»	71,15	»
40. Mantelli dott. Erminio	»	70,98	»
41. Di Blasi dott. Giuseppe	»	70,96	»
42. Bianchi Rodolfo	»	70,87	»
43. Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
44. De Pascale dott. Mario	»	70,18	»
45. Schioppa dott. Gino	»	70,15	»
46. Fulciniti dott. Salvatore	»	70,10	»
47. Ganci Michele	»	70,08	»
48. De Negri dott. Errico	»	69,99	»
49. Milanaccio dott. Pier Paolo	»	69,88	»
50. Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
51. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
52. Di Giovanni dott. Carmine	»	68,66	»
53. Faissola dott Giovanni	»	68,22	»
54. Tollis Camillo	»	67,93	»
55. Sperduti Michele	»	66,87	»
56. Delli Paoli dott. Dante	»	66,83	»
57. De Martino dott. Salvatore	»	66,50	»
58. Achilli Amedeo	»	66,06	»
59. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
60. Bertini Luigi	»	65,55	»
61. Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
62. Stenghele Giuseppe	»	64,89	»
63. Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
64. Ceruti Giuseppe	»	63,14	»
65. Pellegrino Guelfo	»	62,47	»
66. Agnoli Mario	»	61,62	»
67. Lunghi Gaetano	»	61,51	»
68. Augurio Garibaldi	»	61,28	»
69. Ridolfo Francesco	»	60,97	»
70. Pacifici Luigi	»	60,66	»
71. Narducci Fiorenzo	»	60 —	»
72. Pascale Vittorio	»	58,59	»
73. Nepomuceno Renato	»	58,56	»
74. Bonaccorsi dott. Giovanni	»	48,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6305)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 04019 del 31 maggio 1969, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 01466 del 19 febbraio 1971, col quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione, nonchè la graduatoria generale di merito dalla stessa formulata, relativa a undici candidate idonee;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate, che hanno conseguita l'idoneità nel concorso in epigrafe specificato:

1. Politi Concetta	punti 65,800	su 120
2. De Lorenzo Addolorata	» 65,055	»
3. Ginocchio Rita Lucia .	» 62,451	»
4. Cimino Elena .	» 61,543	»
5. Napoli Ilma .	» 60,637	»
6. Sebaste Adriana	» 60,366	»
7. Alemanno Giovanna	» 58,241	»
8. Vergari Romilda	» 55,076	»
9. Protopapa Maria Antonia .	» 47,820	»
10. Stàbile Concetta	» 47,278	»
11. Laurenti Maria Livia .	» 46,567	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 18 giugno 1971

Il medico provinciale: RUBINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate idonee nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate idonee nelle istanze di partecipazione;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le sottonotate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Politi Concetta: Squinzano (condotta unica);
De Lorenzo Addolorata: Campi Salentina (1ª condotta);
Ginocchio Rita Lucia: Andrano (condotta unica);
Cimino Elena: Salve (condotta unica);
Napoli Ilma: Racale (condotta unica);
Sebaste Adriana: Gallipoli (1ª condotta);
Alemanno Giovanna: Zollino (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 18 giugno 1971

Il medico provinciale: RUBINO

(6087)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1647, del 31 maggio 1970, con cui fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 9 giugno 1971;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle sette concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Farina Maria	punti 74,805	su 120
2. Marchioni Domenica	» 68,170	»
3. Fada Marisa	» 65,808	»
4. Cornali Valentina	» 64,290	»
5. Gasparini Margherita	» 54,780	»
6. Cerri Adele	» 50,377	»
7. Romelli Teresina	» 49,080	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle vincitrici.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 23 giugno 1971

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2735, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle sette candidate risultate idonee nel concorso per i dieci posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria di dette candidate e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuna di esse;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti candidate sono dichiarate, secondo l'ordine di graduatoria, vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Farina Maria: Sale Marasino-Sulzano (consorzio);
2) Marchioni Domenica: Piancogno;
3) Fada Marisa: Bagnolo Mella;
4) Cornali Valentina: S. Zeno Naviglio;
5) Gasparini Margherita: Idro;
6) Cerri Adele: Limone sul Garda;
7) Romelli Teresina: Treviso Bresc.

Art. 2.

Le condotte ostetriche di Bagolino (per la sola frazione di Ponte Caffaro)-Bondone (TN), Lavenone e Tremosine, andate deserte, saranno nuovamente messe a concorso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 23 giugno 1971

Il medico provinciale: RAFFO

(6257)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3201 del 3 dicembre 1970, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinari consorziali a Besozzo e Gavirate;

Visto il proprio decreto n. 977 del 13 aprile 1971 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 291;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 954;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di veterinari consorziali a Besozzo e Gavirate:

1. Pagani Giuseppe Luigi punti 72,804
2. Filipponi Venanzio » 66,293
3. Ghiringhelli Antonio » 65,962
4. Pellegrini Egidio » 65,211
5. Cattaneo Italo » 64,375
6. Sonzini Paolo » 54,455
7. Zuffada Sante » 54,000
8. Bellini Giampiero » 53,182
9. Aliprandi Luigi » 52,500
9. Baboni Giancarlo » 52,500
11. Marani Francesco » 52,000
11. Tettamanti Gabriele . » 52,000
13. Mottin Celestino . » 51,911
14. Leonardi Vittorio » 51,800
15. Campanelli Secondo . » 51,000
15. Policarpo Francesco . » 51,000
15. Primicerio Umberto . » 51,000
18. Armando Erminio » 50,000
18. Melgrati Enrico . » 50,000
18. Tazzioli Luciano » 50,000
21. Fattori Domenico » 49,000
22. Adami Paolo » 48,000
23. Monticelli Angelo » 47,000
23. Zaccaria Mario » 47,000
25. Maffezzoli Giorgio » 46,022
26. Moretti Maurizio . » 46,000
27. Biondi Antongiovanni . » 45,000
27. Montanari Cesare . » 45,000
27. Rosin Cesare . » 45,000
27. Zago Giorgio . » 45,000
31. Passarini Gastone . . . . . . punti 43,000
32. Barbini Emanuele . . . . . . » 42,000
32. Chiminello Pietro . . . . . . » 42,000
32. Falzoni Carlo . . . . » 42,000

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni uniti ai consorzi veterinari di Besozzo e Gavirate.

Varese, addì 22 giugno 1971

Il veterinario provinciale: DORIGO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1453 del 22 giugno 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di veterinari consorziali a Besozzo e Gavirate;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Considerato che il dott. Giuseppe Luigi Pagani avente diritto ha rinunciato alla nomina di veterinario consorziale di Gavirate e di Besozzo;

Viste le preferenze espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Decreta:

Il dott. Venanzio Filipponi è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale di Gavirate ed uniti;

Il dott. Antonio Ghiringhelli è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale di Besozzo ed uniti.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni consorziati con Gavirate e Besozzo.

I sindaci di Gavirate e Besozzo, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina del dott. Venanzio Filipponi e del dott. Antonio Ghiringhelli vincitori del concorso rispettivamente per Gavirate e Besozzo.

Varese, addì 22 giugno 1971

Il veterinario provinciale: DORIGO

(6286)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.